

Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del 2014

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998¹ è modificata come segue:

Art. 1d cpv. 1, 2 e 4 lett. d

¹ Chi produce elettricità e la immette in rete può far registrare l'impianto di produzione dall'organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio). Può inoltre far regolarmente registrare l'elettricità prodotta da questo impianto e farsi rilasciare le relative garanzie di origine.

² Per gli impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 30 kVA è obbligatorio registrare l'impianto, l'elettricità prodotta e la garanzia di origine.

⁴ L'organismo di rilascio deve annullare l'ulteriore uso della garanzia di origine se essa:

- d. è rilasciata per elettricità non ceduta perché utilizzata per coprire il consumo proprio.

Art. 3e cpv. 3,4 e 5

³ Gli adeguamenti si applicano agli impianti che sono stati messi in esercizio dopo la loro entrata in vigore. Il DATEC può prevedere eccezioni per quegli impianti per i quali il produttore ha ricevuto una decisione positiva.

⁴ Il DATEC può prevedere nelle appendici un adeguamento del calcolo dei prezzi di costo e della remunerazione anche per gli impianti che erano già stati messi in esercizio in precedenza, in particolare per evitare utili o perdite eccessivi o incentivi negativi. L'adeguamento si applica anche quando il produttore riceve già una remunerazione per il proprio impianto.

⁵ Il nuovo tasso di remunerazione risultante viene nuovamente abbassato annualmente nella misura della riduzione solo a partire dall'anno successivo.

¹ RS 730.01

Art. 3^{sexies} cpv. 2 lett. b

² La remunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale a partire dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo. Essa è calcolata:

- b. per altre tecnologie di produzione: secondo il tasso di remunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio in virtù dell'articolo 3b capoverso 1^{bis}.

Art. 10 Titolo e cpv. 1 e 5

Esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione

¹ Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.14.

⁵ Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di cui alle appendici 2.1–2.14 si applicano anche a persone che si procurano i relativi impianti e apparecchi per uso proprio professionale.

Art. 11 Titolo e cpv. 1 e 2

Indicazione del consumo specifico di energia e di altre caratteristiche

¹ Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all'articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo specifico di energia nonché le caratteristiche richieste nelle appendici 2.1-3.8.

² Il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti. Le esigenze per quanto riguarda contenuto, forma e presentazione delle indicazioni sono fissate nelle appendici.

Art. 28 lett. b e h

È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- b.² in caso di commercializzazione o cessione di veicoli, impianti e apparecchi non indica o indica in modo incompleto o falso quanto prescritto nell'articolo 11;
- h. utilizza etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con le indicazioni di cui all'articolo 11.

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2411).

II

¹ Le appendici 1.1.-1.6., 2.3, 2.5, 2.14, 3.6 e 3.8 dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998³ sono modificate secondo la versione qui annessa.

² L'ordinanza sull'energia contiene l'appendice supplementare 3.3^{bis} secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

³ RS 730.01

Appendice 1.1
(art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

N. 2

2.1. Categoria 1

Impianti costruiti lungo corsi d'acqua naturali.

2.2. Categoria 2

Impianti ubicati lungo sezioni di corsi d'acqua già sfruttate (centrali con utilizzo di acqua di dotazione e centrali situate lungo il canale di restituzione) nonché impianti accessori ad esempio centrali ad acqua potabile, ad acqua di scarico o ad acqua irrigua e centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria.

N. 3.2–3.4 e 3.6

3.2 Rimunerazione di base: per il calcolo della remunerazione di base è determinante la potenza equivalente dell'impianto. Questa potenza corrisponde al quoziente fra l'energia elettrica in kWh misurata nell'anno civile in questione al punto di immissione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

L'ammontare della remunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

3.2.1 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013:

Classe di potenza	Rimunerazione di base (cent./kWh)
≤10 kW	26
≤50 kW	20
≤300 kW	14.5
≤1 MW	11
≤10 MW	7.5

3.2.2 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014:


Categoria di impianto	Classe di potenza	Rimunerazione di base (cent./kWh)
Categoria 1	≤300 kW	17.1
	≤1 MW	10.8
	≤10 MW	6.0
Categoria 2	≤10 kW	31.3
	≤50 kW	23.1
	≤300 kW	15.6
	≤1 MW	10.8
	≤10 MW	6.0

- 3.3 Bonus secondo i livelli di pressione: l'ammontare del bonus secondo i livelli di pressione è calcolato sulla base del dislivello lordo dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di dislivello:

Classe di dislivello (m)	Bonus (cent./kWh)	
	Messa in esercizio	
	entro il 31.12.2013	dal 1.1.2014
≤5	4.5	6.1
≤10	2.7	3.7
≤20	2	2.7
≤50	1.5	2.0
>50	1	1.3

- 3.4 Bonus per le opere idrauliche: se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L'UFE stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC o all'articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto a questo bonus.



3.4.1 Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013:

Classe di potenza (kW)	Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)
≤10	5.5
≤50	4
≤300	3
>300	2.5

3.4.2 Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)
Categoria 1	≤300 kW	4.4
	≤10 MW	3.4
Categoria 2	≤10 kW	7.5
	≤50 kW	5.4
	≤300 kW	4.1
	>300 kW	3.4

3.6 Il tasso di remunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo:

- a. a 35 cent./kWh nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- b. a 40 cent./kWh nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

N. 4.2

4.2 La durata della remunerazione è di:

- a. 25 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- b. 15 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

N. 5.1 lett. j

5.1 Notifica

- j. ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;

N. 5.2

5.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto

5.2.1 Una notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi entro due anni dalla comunicazione della decisione positiva e deve contenere la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.

5.2.2 Una notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione, concessione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. modifiche dei dati di cui al numero 5.1;
- d. data di messa in esercizio prevista.

N. 5.3 lett. b

5.3 Notifica della messa in esercizio

- b. eventuali modifiche dei dati di cui a numeri 5.1 e 5.2.

7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del...

Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva già prima del 1° gennaio 2014 si applicano le disposizioni determinanti al momento della decisione.

Appendice 1.2
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

N. 1.1

1.1 In generale

Un impianto fotovoltaico consiste di uno o più campi fotovoltaici e di uno o più convertitori.

N. 3.1, 3.1^{bis} e 3.1^{ter}

3.1 La remunerazione per gli impianti nuovi e gli ampliamenti è calcolata come segue:

3.1.1 Nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)	Messa in esercizio				
			entro il 31.12.2009	1.1.2010-31.12.2010	1.1.2011-29.2.2012 ⁴	1.3.2012-30.9.2012	1.10.2012-31.12.2013
Impianti isolati	≤10 kW	65	53,3	42,7	36,5	33,1	
	≤30 kW	54	44,3	39,3	33,7	27,0	
	≤100 kW	51	41,8	34,3	32	24,8	
	≤1000 kW	49	40,2	30,5	29	23,1	
	>1000 kW	49	40,2	28,9	28,1	21,6	
Impianti annessi	≤10 kW	75	61,5	48,3	39,9	36,1	
	≤30 kW	65	53,3	46,7	36,8	29,4	
	≤100 kW	62	50,8	42,2	34,9	26,9	
	≤1000 kW	60	49,2	37,8	31,7	25,1	
	>1000 kW	60	49,2	36,1	30,7	23,5	
Impianti integrati	≤10 kW	90	73,8	59,2	48,8	42,8	
	≤30 kW	74	60,7	54,2	43,9	36,5	
	≤100 kW	67	54,9	45,9	39,1	33,2	
	≤1000 kW	62	50,8	41,5	34,9	31,5	
	>1000 kW	62	50,8	39,1	33,4	28,9	

⁴ Nel caso di una messa in esercizio tra l'1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

3.1.2 Nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)
Impianti isolati	≤30 kW	21.4
	≤100 kW	14.6
	≤1000 kW	16.1
	>1000 kW	13.8
Impianti annessi/integrati	≤30 kW	23.8
	≤100 kW	16.2
	≤1000 kW	17.9
	>1000 kW	15.3

3.1^{bis} Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo il numero 2, la remunerazione è calcolata secondo il valore medio dei tassi di remunerazione ponderato in base alla potenza.

3.1^{ter} I tassi di remunerazione di cui al numero 3.1 utilizzabili per un singolo impianto fotovoltaico si applicano anche, indipendentemente dai rapporti di proprietà, a più impianti quando questi ultimi:

- sono collegati con lo stesso allacciamento di rete alla rete di distribuzione del gestore o si trovano nelle immediate vicinanze l'uno dall'altro, per esempio sullo stesso fondo, e
- sono stati messi in esercizio in un arco di tempo di 12 mesi.

N. 4.1 e 4.2

4.1 La riduzione annua dei tassi di remunerazione ammonta per i nuovi impianti, secondo i numeri 3.1 e 3.2:

- all'8 per cento dal 2010 al 2013;
- allo 0 per cento dal 2014.

4.2 La durata della remunerazione è di:

- 25 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 15 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

N. 5.2

Abrogato

7 **Disposizione transitoria relativa alla modifica del
XX.XX:2013**

Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva già prima del 1° gennaio 2014 si applicano le disposizioni determinanti al momento della decisione.

Appendice 1.3
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per l'energia eolica

N. 3

3 Tassi di remunerazione e calcolo della remunerazione

3.1 Piccoli impianti eolici

Il tasso di remunerazione per l'elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta, per tutta la durata del periodo di remunerazione, a:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	1.3.2012- 31.12.2013	dal 1.1.2014
Tasso di remunerazione (cent./kWh)	20	21,5	23,6

3.2 Grandi impianti eolici

3.2.1 Il tasso di remunerazione per l'elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	1.3.2012- 31.12.2013	dal 1.1.2014
Tasso di remunerazione (cent./kWh)	20	21,5	23,6

3.2.2 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.2.3:

- a. se il reddito effettivo raggiunge o supera l'A per cento del reddito di riferimento, il tasso di remunerazione viene subito ridotto a B cent./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione;
- b. se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della remunerazione di cui al numero 3.2 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di remunerazione ammonta a B cent./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione.

A seconda della data della messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	1.3.2012- 31.12.2013	dal 1.1.2014
A (per cento)	150	130	130
B (cent./kWh)	17	13,5	12,8
C (mesi)	2	1	1
D (per cento)	0,75	0,3	0,3

- 3.2.3 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera».

Le caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera» sono le seguenti:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo	4,5 m/s	5,0 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico	logaritmico
Distribuzione di Weibull con	$k = 2,0$	$k = 2,0$
Valore di rugosità	$l = 0,1$ m	$l = 0,1$ m

- 3.2.4 L'Ufficio federale disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato.

3.3 Calcolo della remunerazione

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

N. 4.2

- 4.2 La durata della remunerazione è di:

- 20 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 15 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

N. 5.2

- 5.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto

- 5.2.1 Nel caso di impianti soggetti all'EIA, una notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere il ca-

pitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale (RIA) approvato dal Cantone d'ubicazione.

5.2.2 Una notifica sullo stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del...

Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva già prima del 1° gennaio 2014 si applicano le disposizioni determinanti al momento della decisione.

Appendice 1.4
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

N. 2.1

2.1 Il tasso di remunerazione è determinato in funzione della potenza elettrica nominale P_{el} dell'impianto:

Classe di potenza P_{el}	Tasso di remunerazione (cent./kWh)	
	Messa in esercizio	
	fino al 31.12.2013	dal 1.1.2014
≤ 5 MW	40.0	45.2
≤ 10 MW	36.0	40.5
≤ 20 MW	28.0	31.0
> 20 MW	22.7	24.7

N. 3.2

3.2 La durata della remunerazione è di:

- a. 20 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- b. 15 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

N. 4.3 lett. b e c

4.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- b. modifiche dei dati di cui al numero 4.1 e 4.2;
- c. attestazione da parte di Swisstopo che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l'elaborazione ai sensi della legge federale del 5 ottobre 2007⁵ sulla geoinformazione (LGI).

⁵ RS 510.62

6 Disposizione transitoria relativa alla modifica del...

Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva già prima del 1° gennaio 2014 si applicano le disposizioni determinanti al momento della decisione.

Appendice 1.5
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

N. 3.6

3.6 Riduzione annua, durata della remunerazione

3.6.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

3.6.2 La durata della remunerazione è di:

- a. 20 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- b. 10 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

N. 4.6

4.6 Riduzione annua, durata della remunerazione

4.6.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

4.6.2 La durata della remunerazione è di:

- a. 20 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- b. 10 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

N. 5.8

5.8 Riduzione annua, durata della remunerazione

5.8.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

5.8.2 La durata della remunerazione è di:

- a. 20 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- b. 10 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

N. 6.3 lett. b

6.3 Esigenze energetiche minime

- b. Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling:
 1. Rendimento elettrico:
il rendimento elettrico dell'impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2.
 2. Sfruttamento del calore:

- la quota di calore (riferita alla produzione lorda di calore) utilizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso) deve ammontare almeno al 40 per cento;
- negli impianti che utilizzano in prevalenza concime di fattoria e residui del raccolto il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) deve essere coperto utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili.

N. 6.5 lett. c, e ed f

6.5 Tasso di remunerazione

- c. L'ammontare della remunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

Classe di potenza	Rimunerazione di base (cent./kWh)	
	Messa in esercizio	
	fino al 31.12.2013	dal 1.1.2014
≤50 kW	28	30.0
≤100 kW	25	26.5
≤500 kW	22	23.0
≤5 MW	18.5	19.5
>5 MW	17.5	18.5

- e. Il bonus agricolo viene accordato se viene impiegato concime di fattoria (colaticcio e letame proveniente dall'allevamento) da solo o insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati e la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento (rispetto alla massa fresca).
- f. Il bonus agricolo dipende dalla quota di cosubstrati non agricoli (piante energetiche) impiegati ed è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

Classe di potenza	Bonus agricolo 1 (cent./kWh)	Bonus agricolo 2 (cent./kWh)
	per quote di cosubstrati e piante energetiche ≤20%	per quote di cosubstrati e piante energetiche dello 0%
≤50 kW	18	28
≤100 kW	16	24
≤500 kW	13	14
≤5 MW	4.5	4.5
>5 MW	0	0

N. 6.8

6.8 Riduzione annua, durata della remunerazione

6.8.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

6.8.2 La durata della remunerazione è di:

- a. 20 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- b. 15 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del...

Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva già prima del 1° gennaio 2014 si applicano le disposizioni determinanti al momento della decisione.

Appendice 1.6⁶
(art. 17a e 17b)

Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici

N. 3.3 lett. a^{bis} (nuovo)

3.3 Domanda

a^{bis} Il promotore del progetto mette a disposizione di Swisstopo tutti i geodati per l'elaborazione ai sensi della legge federale del 5 ottobre 2007⁷ sulla geoinformazione (LGI).

⁶ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU **2008** 1223). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

⁷ RS **510.62**

Appendice 2.3

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lampade elettriche non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce)*N. 1.2 e 1.3*

1.2 *Abrogato*

1.3 Non si applica alle lampade di cui all'articolo 1 lettere a–g del regolamento (CE) n. 244/2009⁸.

N. 7.1 lett. a e b

7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno UE:

a. all'appendice 3.3^{bis}; e

b. all'allegato II, numero 3 del regolamento (CE) n. 244/2009⁹.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

⁸ Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3, modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 3).

⁹ Vedi nota al n. 1.3.

Appendice 2.5¹⁰

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete*N. 5 lett. d*

- 5 I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
- d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 61121¹¹ e la relativa classificazione in base al regolamento delegato (UE) n. 392/2012¹².

N. 7.1 lett. b

- 7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno UE:
- b. al regolamento delegato (UE) n. 392/2012¹³.

*N. 9***9 Disposizione transitoria relativa alla modifica del...**

Gli apparecchi per i quali era necessaria, in base al diritto previgente, l'indicazione relativa al consumo di energia e l'etichettatura secondo la direttiva 95/13/CE, possono essere commercializzati fino al 30 giugno 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.

¹⁰ Originaria appendice 3.2. Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹¹ Vedi nota al n. 3.

¹² Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1.

¹³ Vedi nota al n. 5.

*Appendice 2.14*¹⁴

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione

N. 1.4

Abrogato

N. 7.1 e 7.2

- 7.1 L'indicazione del consumo di energia deve essere conforme all'appendice 3.3^{bis}.
- 7.2 L'ulteriore etichettatura deve essere conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 245/2009¹⁵.

¹⁴ Introdotta dal n. III dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹⁵ Vedi nota al n. 1.2.

Indicazione del consumo energetico specifico e delle ulteriori caratteristiche di lampade elettriche e apparecchi di illuminazione

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica a:
 - a. lampade a incandescenza,
 - b. lampade fluorescenti,
 - c. lampade a scarica ad alta intensità,
 - d. lampade e moduli LED,
 - e. apparecchi di illuminazione commercializzati a utenti finali per l'utilizzo con le lampade di cui alle lettere a–d.
- 1.2 Non si applica agli apparecchi di cui all'articolo 1, numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 874/2012¹⁶.

2 Indicazioni ed etichettatura

- 2.1 L'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche dell'apparecchio, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I-IV, VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 874/2012. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 2.2 Chiunque commercializza o cede lampade e apparecchi di illuminazione deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso ecc.).

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e le altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati in conformità al regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

¹⁶ Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione, GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1.

4 Disposizione transitoria relativa alla modifica del...

Gli apparecchi per i quali era necessaria, in base al diritto previgente, l'indicazione relativa al consumo di energia possono essere commercializzati fino al 30 giugno 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.

Appendice 3.6
(Art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)

**Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni
di CO₂ delle automobili nuove**

N. 1

La presente appendice si applica alle automobili nuove fabbricate in serie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁷ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.

¹⁷ RS 741.41

*Appendice 3.8*¹⁸
(art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)

Indicazione del consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico

N. 2.1

- 2.1 L'indicazione del consumo di energia e delle altre caratteristiche degli apparecchi, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati da I a VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011¹⁹. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi per i quali l'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura erano state effettuate in base al diritto previgente possono essere commercializzati al massimo fino al 30 giugno 2014 e ceduti al massimo fino al 31 dicembre 2015.

¹⁸ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2411). Aggiornata dal n. IV dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹⁹ Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria, GU L 178 dell'6.7.2011, pagg. 1-72.